

AGGIORNAMENTO PER LA COMPETENZA PROFESSIONALE
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia (B.U.) del 15 luglio 2013
Linee d'indirizzo del CNI approvate il 13/12/2013

VADEMECUM
- Marzo 2014 -

1 Inquadramento

Qualsiasi ingegnere che esercita l'attività professionale è obbligato alla formazione professionale continua che viene individuata con i crediti formativi professionali, CFP, (art. 1 B.U.).

Per l'esercizio della professione di ingegnere sono necessari 30 CFP (art. 3, comma 3 B.U.).

L'obbligo dell'aggiornamento professionale decorre dal 1° gennaio 2014 (art. 13 B.U.), agli iscritti all'Albo degli Ingegneri entro tale data sono riconosciuti un certo numero di CFP così come precisato all'art. 3, comma 8 del B.U.

Al termine di ogni anno solare successivo vengono detratti 30 CFP (art. 3, comma 7 B. U.), in mancanza di aggiornamento le detrazioni hanno come limite il valore zero.

Nel caso in cui un iscritto eserciti la professione senza avere un minimo di 30 CFP (art. 3, comma 3 B.U.), il Consiglio dell'Ordine territoriale è obbligato al deferimento al Consiglio di Disciplina Territoriale (DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 8, comma 3) per le conseguenti azioni disciplinari.

L'aggiornamento professionale continuo si ottiene con diverse modalità ed il B.U. individua 3 casi (art. 2, comma 1 B.U.): apprendimento "formale"(art. 6), "informale" (art. 5) e "non formale"(art. 4), che consentono in diversa misura l'ottenimento dei CFP in ogni area formativa a prescindere dal settore d'iscrizione.

Ai fini esemplificativi e rimandando alle definizioni del B.U. per ogni delucidazione, l'apprendimento "formale" è quello di tipo universitario, quello "non formale" è relativo ai corsi di aggiornamento (sia frontali che a distanza) e quello "informale" è relativo all'apprendimento che si realizza nell'esercizio della professione; i CFP che si possono ottenere ed i relativi requisiti di validità sono indicati nell'Allegato A del B.U.

Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento "non formale", che conferisce quindi i CFP, sono solo quelle organizzate dagli Ordini Territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi o da soggetti autorizzati dal CNI a livello nazionale, non sono previsti altri soggetti che possano rilasciare CFP.

Possono essere motivo di esonero dall'obbligo dell'aggiornamento della competenza professionale (art. 11, comma 1, B.U.) i seguenti casi:

- a) maternità o paternità, per un anno;
- b) servizio militare volontario e servizio civile;
- c) grave malattia o infortunio;
- d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

In questi casi l'iscritto deve presentare domanda al suo Ordine Territoriale, che esaminata la domanda decide sulla possibilità d'esonero. Se l'esonero è concesso vengono detratti, al termine dell'anno solare, un numero di crediti inferiore a 30, calcolati in proporzione al tempo di esonero (art. 11, comma 2, B.U.).

2 Regime transitorio

Dal 1° gennaio 2014 vengono riconosciuti ad ogni iscritto (art. 13 B. U. e §6 delle Linee d'Indirizzo CNI) 60 CFP, oltre a quelli relativi alle eventuali attività formative relative all'anno precedente (dal 01/01/2013 al 31/12/2013).

I CFP relativi all'anno precedente (2013) sono solamente quelli relativi all'apprendimento "non formale" e quindi possono essere rilasciati solo ed esclusivamente se l'attività è stata organizzata dagli Ordini Territoriali; non valgono corsi e/o seminari, master, ecc... che sono stati organizzati da soggetti diversi dall'Ordine.

I CFP relativi all'anno 2013 sono quelli in cui l'Ordine ha rilasciato o è in grado di rilasciare un attestato di partecipazione e valgono su tutto il territorio nazionale, pertanto l'attestato è valido se rilasciato da qualsiasi Ordine degli Ingegneri e fa fede la sua data di rilascio.

L'Ordine Territoriale deve comunicare entro il 31/01/2014 (prorogato al 31/03/2014 con Circ. CNI n. 332/XVIII Sess.12014, del 27/02/2014) al CNI i dati relativi ai corsi pregressi del 2013, il nominativo di ciascun partecipante e i relativi CFP concessi, che verranno inseriti nell'Anagrafe Nazionale dei CFP consultabile come banca dati on – line, dall'iscritto, dall'Ordine Territoriale e dal CNI, (art. 4, comma 6 B.U.).

I corsi di abilitazione previsti dalla normativa di settore (ad esempio D. Lgs. 81/2008, prevenzione incendi, certificazione energetica, ecc ...) sono validi ai fini dell'ottenimento dei CFP solo se sono stati organizzati dall'Ordine, non valgono quelli organizzati da altri enti anche se riconosciuti a livello nazionale dalla normativa di settore; in questo caso la validità è solo per l'esercizio delle funzioni specifiche.

A coloro che si iscrivono dopo il 1° gennaio 2014 i CFP riconosciuti sono, (art. 3, comma 8):

- a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza;
- b) in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;
- c) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;
- d) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.

Al termine dell'anno in corso vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto, (art. 3, comma 7 B. U.), ogni iscritto avrà pertanto un numero di crediti formativi esemplificato nella Tabella 2-1:

al 1° gennaio 2014	60 CFP
a sommare CFP anno 2013	xx CFP
Totale	$60 + xx$ CFP
al 31 dicembre 2014	- 30 CFP
Totale al 01/01/2015	$60 + xx - 30 = 30 + xx$ CFP

Tabella 2-1 CFP dell'anno 2014 e previsione dell'anno 2015

3 Regime ordinario

L'Ordine Territoriale deve comunicare entro il 31/01/2014 (prorogato al 31/03/2014 con Circ. CNI n. 332/XVIII Sess.12014,. del 27/02/2014) al CNI il piano dell'offerta formativa relativo all'apprendimento "non formale" (art. 9, comma 1, lettera a) B.U.) e per gli anni successivi entro il 10 novembre (§2.6 delle Linee d'Indirizzo CNI). In ogni caso il piano dell'offerta formativa è integrabile durante l'anno solare dall'Ordine Territoriale con comunicazione al CNI almeno 30 giorni prima.

Il piano dell'attività formativa "non formale" deve riguardare tutti e tre i settori (civile e ambientale, industriale, dell'informazione) e prevedere un numero di CFP pari a 35, di cui 5 relativi all'etica professionale, (§2.7 delle Linee d'Indirizzo).

L'Ordine Territoriale ha il compito di gestire la banca dati dei CFP degli iscritti (art. 9, comma 1, lettera d) B.U.), con la trasmissione telematica al CNI dei dati da inserire Anagrafe Nazionale dei CFP consultabile come banca dati on – line, dall'iscritto, dall'Ordine Territoriale e dal CNI, (§1.4 delle Linee d'Indirizzo).

L'iscritto può ottenere i CFP attraverso le tre modalità di apprendimento "formale"(art. 6), "informale" (art. 5) e "non formale"(art. 4), che consentono in diversa misura l'ottenimento dei CFP in ogni area formativa a prescindere dal settore d'iscrizione.

A prescindere dall'attività formativa svolta il numero massimo di CFP cumulabili è 120, il limite massimo per ciascuna modalità di apprendimento è fissato dall'allegato A al B.U., (riportato in Tabella 3-1).

Nel caso di apprendimento "informale", legato all'attività professionale dimostrabile, l'iscritto deve trasmettere un'autocertificazione all'Anagrafe Nazionale su un apposito modulo predisposto dal CNI entro il 30 novembre di ogni anno, (§1.4 delle Linee d'Indirizzo del CNI), il limite massimo è fissato in 15 CFP/anno. L'iscritto ha comunque l'obbligo di comunicazione all'Ordine Territoriale di appartenenza (art. 10, comma 1, lettera a, B.U.).

Nel caso di apprendimento "informale", legato alla certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine, i CFP vengono attestati dall'Ordine Territoriale (art. 5, comma 2, B.U.) che hanno però la facoltà di istituire la certificazione volontaria delle competenze dei propri iscritti, (art. 9, comma 2, B.U.).

Nel caso di apprendimento "non formale" è l'Ordine Territoriale che assegna i CFP in base alla frequenza dell'iscritto (§2.5 delle Linee d'Indirizzo del CNI) e trasmette telematicamente i dati all'Anagrafe Nazionale del CNI.

L'iscritto ha l'obbligo di conservare l'autocertificazione dei CFP (per attività di aggiornamento "informale") e l'attestazione dell'Ordine Territoriale dei CFP (per attività di aggiornamento "non formale"), da presentare a richiesta in caso di controllo (art. 10, comma 2).

L'iscritto ha altresì l'obbligo (art. 10, comma a) di comunicare all'Ordine Territoriale (tempestivamente) i CFP conseguiti per mezzo di attività formative non organizzate dall'Ordine stesso, (soggetti abilitati dal CNI a livello nazionale).

ALLEGATO A – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP

Apprendimento non formale	Descrizione		Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge			
	Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale		max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse		max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
Partecipazione a stages formativi			Valutati caso per caso	


Apprendimento informale	Descrizione		Limiti	Crediti attribuiti
	Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa-professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile		
		Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		max 15 CFP /anno
	Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate		5 CFP / pubblicazione
		Brevetti		10 CFP / brevetto
	Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale		max 5 CFP / anno
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere junior			3 CFP	
Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.		Valutati caso per caso	

Apprendimento formale	Descrizione		Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.			
Frequenza di corsi universitari con esame finale			valutati caso per caso	


Tabella 3-1 Allegato A al B.U. del Ministero della Giustizia del 15/07/2013

4 Sintesi esemplificativa dell'aggiornamento professionale

INIZIO dell'ANNO 2014, (dopo il 31/03/2014)




DURANTE l'ANNO 2014 - dal 31/03/2014 al 31/12/2014



Il numero massimo di CFP cumulabili è 120 (art. 3, comma 6 -B.U.)

DURANTE L'ANNO 2015 - dal 01/01/2015 e successivi



Il numero massimo di CFP cumulabili è 120 (art. 3, comma 6 -B.U.)